

Regolamento di affiliazione

Il presente regolamento ha lo scopo di definire i termini applicabili all'affiliazione dei fornitori di servizi finanziari e dei consulenti finanziari alla Fondazione OFS Ombud Finance Svizzera (di seguito "OFS"), ai sensi dell'articolo 77 della Legge federale sui servizi finanziari ("LSerFi").

1. Ogni società che offre servizi finanziari e soggetta all'obbligo di affiliazione ai sensi dell'art. 77 LSerFi può richiedere l'affiliazione all'OFS.
2. La domanda di affiliazione si effettua utilizzando il formulario disponibile sul sito web dell'OFS e versando le tasse indicate qui di seguito. L'OFS accetterà la domanda di affiliazione solo dopo il versamento delle tasse.
3. Una volta che il fornitore di servizi è diventato Affiliato, l'affiliazione si rinnova automaticamente di anno in anno, a condizione che l'Affiliato paghi la tassa annuale entro la scadenza e in conformità dei termini e delle condizioni specificati di seguito. La disdetta dell'affiliazione può essere effettuata solo entro il 31 dicembre dell'anno in corso, previa comunicazione scritta o via e-mail (contact@ombudfinance.ch) comunicata all'OFS entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso.
4. Per la prima affiliazione, il formulario deve essere compilato (in modo leggibile e completo), firmato da un rappresentante autorizzato del fornitore di servizi e inviato per posta (a OFS Ombud Finance Suisse, 16 Boulevard des Tranchées, 1205 Ginevra) e per e-mail (contact@ombudfinance.ch) con una copia dell'ordine di pagamento della tassa una tantum per l'apertura dell'incarto e della tassa annuale sul conto dell'OFS presso UBS, IBAN CH74 0027 9279 3609 2201 M. Il fornitore di servizi riceverà automaticamente la conferma dell'affiliazione solo via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel formulario di affiliazione.
5. Il membro dovrà debitamente conservare la conferma di affiliazione ricevuta dall'OFS, che attesta il corretto adempimento dell'obbligo di affiliazione a un organo di mediazione approvato dal Dipartimento federale delle finanze e che può essere richiesta dalla FINMA. In caso di smarrimento, l'OFS rilascerà una nuova conferma su richiesta e dietro pagamento di 100.- franchi.
6. Ogni anno il Consiglio di fondazione stabilisce l'importo della tassa una tantum per l'apertura di un incarto e della tassa di affiliazione annuale. Salvo diversa decisione del Consiglio, l'importo delle tasse viene automaticamente riportato di anno in anno senza modifiche. La tassa annuale di affiliazione è fissata per anno solare e deve essere versata per intero, indipendentemente dal mese dell'anno in cui viene richiesta l'affiliazione. Il Consiglio può

prevedere un'aliquota differenziata per i membri di un'organizzazione del settore affiliata che ha concordato un'affiliazione di gruppo all'OFS ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 OSerFi.

7. L'affiliazione di un fornitore di servizi finanziari autorizza l'Affiliato ad aggiungere il logo dell'OFS sul proprio sito web alle seguenti condizioni:

- 7.1 L'OFS concede all'Affiliato il diritto di utilizzare il logo semi-figurativo dell'OFS qui di seguito riportato, unicamente in formato .jpg o .png,



- 7.2 L'unica modalità d'uso autorizzata è l'inserimento di tale logo sul sito web dell'Affiliato, al fine di indicare la sua affiliazione all'OFS a titolo informativo per i suoi clienti e come richiesto dall'art. 79 cpv. 2 LSerFi.
- 7.3 L'Affiliato deve inserire un link diretto al sito dell'OFS (www.ombudfinance.ch) in relazione al logo.
- 7.4 Il logo deve sempre apparire nei colori celesti originali, come appare nel modello qui sopra.
- 7.5 Il logo deve essere preceduto, sul sito dell'affiliato, dalla dicitura: "Affiliato a ...", o da qualsiasi altra indicazione con lo stesso significato.
- 7.6 Sotto il logo, l'Affiliato indica l'indirizzo dell'OFS Ombud Finance Svizzera a Ginevra, ossia 16 Boulevard des Tranchées, 1206 Ginevra, conformemente alle disposizioni dell'art. 79 cpv. 2 LSerFi.
- 7.7 Il diritto di utilizzare il logo decade automaticamente con la fine dell'affiliazione. Il fornitore di servizi si impegna quindi a fare immediatamente tutto il necessario per rimuovere il suddetto logo o qualsiasi altra indicazione relativa all'OFS dal proprio sito web. Se il fornitore di servizi non si adegua entro il termine fissato dall'OFS, quest'ultimo è autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie e a sostituirsi a tale scopo all'Affiliato, a spese di quest'ultimo, le quali comprendono tutte le spese processuali, i costi e gli onorari dei legali o di qualsiasi altro personale tecnico incaricato dall'OFS. Il fornitore di servizi riconosce, tra l'altro, il diritto dell'OFS di intervenire direttamente presso l'host del sito del fornitore di servizi finanziari per far rimuovere qualsiasi riferimento all'OFS e/o per mettere il sito offline.
- 7.8 Ogni violazione, da parte dell'Affiliato, delle norme che regolano l'uso del logo dell'OFS può comportare la revoca dell'affiliazione.
8. All'inizio dell'anno, l'OFS invia, solo per e-mail, a tutti gli Affiliati, o alla persona di contatto comunicata dall'Affiliato, una richiesta di pagamento della tassa annuale di affiliazione entro un termine di almeno 30 giorni. Il pagamento della tassa annuale di affiliazione comporta

automaticamente l'invio, solo per e-mail, della conferma di affiliazione. In caso di ritardo di pagamento, l'OFS invierà agli Affiliati inadempienti un sollecito, esclusivamente via e-mail, per il pagamento della tassa di affiliazione annuale entro un termine di almeno 20 giorni. In mancanza di pagamento entro quest'ultimo termine, l'OFS invierà agli Affiliati inadempienti una diffida via e-mail e raccomandata per il pagamento della tassa di affiliazione entro 10 giorni, pena la revoca dell'affiliazione. In mancanza di pagamento entro il termine di diffida, il fornitore di servizi viene automaticamente escluso e la FINMA ne viene informata. Il sollecito di pagamento viene fatturato a 30.- franchi e la diffida di pagamento a 60.- franchi. Un eventuale pagamento tardivo è riconosciuto e considerato valido solo se le spese di sollecito e di diffida sono state pagate contemporaneamente.

9. Un fornitore di servizi può richiedere la riaffiliazione all'OFS mediante pagamento effettivo della tassa di affiliazione annuale e di una tassa di riaffiliazione di 200 franchi.
10. L'OFS può concludere contratti di affiliazione di gruppo con qualsivoglia entità che costituisca un'organizzazione di settore ai sensi dell'art. 100 cpv. 1 OSerFi. In tal caso, i membri del gruppo sono vincolati nei confronti dell'OFS dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 10 e 11. In caso di scioglimento del contratto di gruppo, i membri del gruppo diventano automaticamente e direttamente affiliati all'OFS alle condizioni del presente regolamento come Affiliati individuali e sono tenuti a versare all'OFS le tasse dovute dagli Affiliati individuali.
11. Per quanto quivi non espressamente previsto si applicano le disposizioni della LSerFi e delle ordinanze di attuazione.

adottato dal Consiglio di fondazione il 2 ottobre 2025

